

TI_GERICHTE 52.1998.232 vom 30. September 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.232

FR: TI_GERICHTE 52.1998.232 du 30 septembre 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.232 del 30 settembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

m, prescritta dall'art. 16 NAPR per questo genere di opere, non entra in considerazione; che, autorizzando la sopraelevazione del muro in sasso alto m 1.10 esistente sul confine verso il fondo dei ricorrenti sino ad un'altezza massima di 3.80 dal piede dell'opera, la licenza 27 luglio 1994 rilasciata dal municipio ai resistenti disattende in misura significativa il limite di m 2.50 fissato dall'art. 134 LAC per le opere di cinta; che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la decisione di revoca della licenza 27 luglio 1994 regge alla critica nella misura in cui ha per oggetto la porzione di muro che oltrepassa l'altezza di m 2.50, misurata a partire dal piede del muro in sasso; che l'interesse all'attuazione del diritto sostanziale ed il coincidente interesse dei ricorrenti ad evitare che venga eretta sul confine un'opera suscettibile di compromettere le possibilità edificatorie del loro fondo, prevale - nelle particolari circostanze del caso concreto - sull'interesse dei resistenti alla sicurezza del diritto ed alla fiducia riposta nella stabilità della licenza ottenuta; che è ben vero che la revoca è sopraggiunta dopo l'inizio dei lavori, ma non è men vero che a quel momento l'altezza del manufatto era inferiore a quella attuale, raggiungendo appena od oltrepassando di poco l'altezza di m 2.50 prescritta dall'art. 134 LAC; che nella ponderazione degli interessi contrapposti occorre tener conto degli inconvenienti derivanti ai resistenti da una revoca della licenza contenuta nei limiti suindicati e del pregiudizio che i ricorrenti sono chiamati a subire in seguito alla realizzazione di un muro che a causa della sua altezza richiama l'applicazione delle distanze tra edifici; che nell'ambito del confronto di questi interessi occorre anche considerare che la parte di muro che eccede l'altezza massima ammissibile è stata in larga misura realizzata dopo che l'autorità comunale aveva informalmente invitato i resistenti a sospendere i lavori, rispettivamente dopo l'adozione del provvedimento di revoca; che resistenti possono invocare con successo il principio della buona fede soltanto per i lavori eseguiti sino al momento in cui l'autorità comunale ne ha ordinato la sospensione (4 ottobre 1994; cfr. ricorso 27 ottobre 1994); che gli stessi resistenti non possono invece più richiamarsi a tale principio per i lavori di completazione, eseguiti soltanto più tardi, dopo la revoca della licenza; che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la licenza 27 luglio 1994 per la parte di muro che eccede il limite di altezza di m 2.50 e confermando la decisione 18 aprile 1994 nella misura in cui revoca la licenza accordata per la parte eccedente tale limite; che annullando, senza particolare motivazione, la decisione 9 aprile 1998 con cui il municipio aveva negato ai qui resistenti la licenza a posteriori per le

opere eseguite, il Consiglio di Stato ha lasciato in sospeso la procedura di rilascio del permesso che costoro avevano promosso nel 1996 su richiesta del municipio; che per chiarezza e completezza questa procedura, del tutto superflua, va formalmente chiusa, dichiarandola priva d'oggetto in seguito al ritiro della domanda di costruzione notificato dagli istanti al municipio il 30 settembre 1996; che vista reciproca soccombenza la tassa di giustizia è suddivisa fra i ricorrenti ed i resistenti in parti uguali, mentre si considerano compensate le ripetibili; visti gli art. 18, 21 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, no. 3482, è annullata e riformata nel senso che: 1.1. la procedura di rilascio del permesso a posteriori è dichiarata priva d'oggetto in seguito a ritiro della domanda di costruzione; 1.2. la licenza edilizia 27 luglio 1994 rilasciata ai resistenti dal municipio di _____ è confermata limitatamente ad un'altezza di m 2.50 misurata dal piede del muro; 1.3. la decisione 18 aprile 1994 con cui il municipio di _____ ha revocato la predetta licenza è confermata nella misura in cui si riferisce alla parte di muro che eccede l'altezza di m. 2.50. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 400.-- e dei resistenti, pure in solido, per l'altra metà; 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.